

*Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 26 febbraio 2013.*

Oggetto: Approvazione della deroga alle Norme di attuazione del Piano di Parco per l'autorizzazione alla circolazione sul ghiacciaio con motoslitte da parte del gestore del rifugio Città di Trento al Mandron.

Con nota di data 4 febbraio 2013, ns. prot. n. 698/V/14 di data 13 febbraio 2013, il signor Carlo Galazzini, gestore del rifugio Mandrone "Città di Trento" ha chiesto al Parco l'autorizzazione in deroga all'art. 21.2.2 delle Norme di Attuazione del Piano di Parco per la circolazione sul ghiacciaio con motoslitte al fine di soddisfare esigenze di servizio e di sicurezza.

Nelle Norme di attuazione al Piano di Parco, l'articolo 21.2.2. "TUTELA DEI GHIACCIAI" recita: *"Dal punto di vista della tutela ambientale e dei criteri di gestione delle risorse, queste aree sono classificate come zona A di riserva integrale. Ad integrazione delle norme previste per le riserve integrali vigono anche i seguenti divieti.....circolazione con qualsiasi mezzo meccanico, salvo deroghe autorizzate dalla giunta esecutiva".*

In deroga al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo meccanico sui ghiacciai del Parco, si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 21.2.2 delle Norme di Attuazione del Piano di Parco, il sig. Carlo Gallazzini, gestore del rifugio Mandrone "Città di Trento", alla circolazione con motoslitte sui ghiacciai dell'Adamello, limitatamente al settore trentino ed esclusivamente per situazioni legate ad emergenze e/o motivi di sicurezza, escludendo la possibilità di utilizzo del mezzo per esigenze di rifornimento nel tratto di collegamento tra il rifugio ed il passo Presena.

Si propone inoltre di subordinare l'autorizzazione alla comunicazione del numero di telaio e modello del mezzo che verrà utilizzato, precisando che l'utilizzo è concesso solamente al gestore del rifugio sotto la sua diretta e personale responsabilità. Tale permesso ha validità per l'anno 2013.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della

*distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;*

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010 *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11)”* e successive modifiche;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, in deroga al Piano di Parco, ai sensi dell’art. 21.2.2 delle Norme di Attuazione del Piano di Parco, il sig. Carlo Gallazzini, gestore del rif. Mandrone “Città di Trento”, alla circolazione con motoslitta sui ghiacciai dell’Adamello, limitatamente al settore trentino ed esclusivamente per situazioni legate ad emergenze e/o motivi di sicurezza, escludendo la possibilità di utilizzo del mezzo per esigenze di rifornimento nel tratto di collegamento tra il rifugio ed il passo Presena;
2. di subordinare l’autorizzazione di cui al punto precedente, alla comunicazione del numero di telaio e modello del mezzo che verrà utilizzato, precisando che l’utilizzo è concesso solamente al gestore del rifugio sotto la sua diretta e personale responsabilità;
3. di dare atto che tale permesso ha validità limitatamente per l’anno 2013;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

MatV/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente  
f.to Antonio Caola